

<p align="center">SCHEMA DELLE GARANZIE FINANZIARIE (POLIZZE FIDEIUSSIORE O FIDEIUSSIONI BANCARIE) DA PRESTARE A FRONTE DI INTERVENTI DI BONIFICA APPROVATI DALL’AUTORITÀ COMPETENTE</p>

Ai sensi della vigente normativa statale (**art. 242 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006**) e della normativa emanata dalla Regione del Veneto (**L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007 – D.G.R.V. 3962/2004**) con il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica da parte dell’Autorità competente, viene fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate dal soggetto titolare dell’approvazione progetto a favore della **Provincia** per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

La presentazione delle garanzie finanziarie va effettuata in uno dei modi previsti dall’art.1 della Legge n. 348 del 10.06.1982, come modificato dal D.Lgs. 17.03.1995 n.175, art.128, in particolare mediante:

- ❑ Fideiussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito;
- ❑ Polizza fideiussoria assicurativa; deve essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del “ramo cauzioni”, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il “ramo cauzioni” o il “ramo crediti”. Le stesse polizze fideiussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell’ente garantito. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge n. 348 del 10.06.1982

Nello schema che segue vengono identificati i contenuti minimi obbligatori delle garanzie finanziarie, stabiliti dalle disposizioni statali e regionali citate.

AVVERTENZE.

Modalità di corretta compilazione e trasmissione della fideiussione alla Provincia di Venezia:

L’atto di fideiussione deve essere firmato **in ogni pagina** dal Fideiussore e dal Contraente.

L’atto di fideiussione deve essere emesso in almeno **tre copie** originali a beneficio del Fideiussore, del Beneficiario e del Contraente.

Inviare con nota di trasmissione alla:

**Provincia di Venezia - Servizio Difesa del Suolo e Tutela del Territorio Ufficio Bonifiche
Via Forte Marghera, 161
30173 Mestre VE**

la fideiussione (**tre copie** originali) contenente in allegato:

- copia dell’atto che conferisce i poteri di firma alla persona/e firmataria/e in qualità di Fideiussore e copia del/i documento/i d’identità;
- copia dell’atto che conferisce i poteri di firma alla persona firmataria in qualità di Contraente e copia del documento d’identità;

La **Provincia di Venezia** formalizza l’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e restituisce **due copie** originali debitamente controfirmate.

- CARTA INTESTATA -

FIDEIUSSIONE N. _____

PREMESSO CHE:

con(indicare estremi dell’atto approvazione progetto di bonifica)
Il(indicare Autorità competente che ha emanato l’atto di approvazione)
Ha autorizzato la (indicare il soggetto titolare del procedimento di approvazione del progetto di bonifica)
All’avvio dei lavori relativi al progetto definitivo di bonifica(indicare la denominazione del progetto approvato con l’individuazione del sito contaminato);

(le aree individuate sono interne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) di cui al D.M. 23 febbraio 2000;) (solo per aree interne al SIN)

a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi previsti nel progetto approvato, secondo quanto prescritto da (indicare articolo o prescrizione contenuta nell’atto di approvazione che obbliga la stipula della garanzia finanziaria) del sopra richiamato provvedimento autorizzativi, viene prescritta la prestazione di una garanzia finanziaria (polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria) a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al (indicare la percentuale) dell’importo stimato degli interventi previsti dal progetto in oggetto;

la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 10 dicembre 2004, n. 3962 reca disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente, nonché le modalità stabilite per la costituzione delle garanzie finanziarie riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della citata deliberazione;

l’importo stimato degli interventi previsti dal progetto è di €.(indicare l’importo in numeri e lettere) a cui si deve aggiungere secondo le direttive della citata DGRV 3962 del 10.12.2004, un ulteriore voce pari al 10% dei costi (= costi di verifiche e controlli di Enti pubblici durante la bonifica) e quindi il corrispondente importo della garanzia finanziaria da prestare è di €. (indicare l’importo in numeri e lettere), pari al (indicare la percentuale) del summenzionato importo complessivo;

la Regione Veneto, con Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3,all'art. 6, ha delegato alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

le garanzie finanziarie richieste devono pertanto essere prestate a favore della Provincia di Venezia;

l’intervallo di tempo previsto tra la stipula della presente fideiussione e l’inizio lavori di bonifica è di (indicare il tempo in giorni o mesi);

i tempi previsti per l’esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al progetto..... (indicare la denominazione del progetto approvato con l’individuazione del sito contaminato) approvato, sono stati valutati in (indicare il tempo in giorni o mesi o anni) dalla data di avvio degli stessi;

VISTO:

l’art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce che con l’approvazione del progetto è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, e del quale è stata data attuazione con il su citato art.(indicare articolo o prescrizione contenuta nell’atto di approvazione che obbliga la stipula della garanzia finanziaria);

l’art 248 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che stabilisce che la conformità degli interventi di bonifica è accertata dalla provincia;

l'art 248 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. precisa che la provincia può provvedere alla certificazione solo sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

lo stesso art 248 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al comma 3 stabilisce che la certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto _____ (DATI IDENTIFICATIVI) in qualità di _____ con delega alla sottoscrizione della presente garanzia giusto atto n. _____ per conto della Banca _____ sede di _____ con la presente fideiussione ed alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, costituisce la suddetta banca quale fideiussore di (indicare nominativo del soggetto titolare del procedimento di approvazione del progetto di bonifica) dando atto di quanto segue:

1. Oggetto della garanzia: la corretta esecuzione e completamento, di tutti gli interventi previsti dal "Progetto definitivo di bonifica del sito (indicare identificativo del sito – denominazione del progetto di bonifica – estremi atto di approvazione).
2. Contraente: (indicare nominativo del soggetto titolare del procedimento di approvazione del progetto di bonifica) con sede legale _____ .
3. Ente garantito: PROVINCIA DI VENEZIA con sede legale in Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia.
4. Importo garantito: €(in cifre) (Euro(in lettere).

L'ammontare della somma garantita sarà sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita all'ultimo anno disponibile mediante applicazione dei relativi coefficienti al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della polizza.

5. Durata: La presente fideiussione scade (**sommatoria di**: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni oppure + 7 (sette) anni *per gli interventi di messa in sicurezza permanente*) dalla data di emissione riportata in calce alla presente garanzia.

Eventuale discostamento dei tempi previsti per l'inizio dei lavori o ritardi del completamento degli interventi comporterà l'emissione di apposita appendice di variazione della durata della fideiussione pari al discostamento temporale.

La presente fideiussione ha comunque validità ai fini degli obblighi di bonifica di cui al decreto in oggetto sino al rilascio del certificato ex art. 248 del D.Lgs 152/06, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile.

6. Svincolo della garanzia: La presente garanzia si ritiene svincolata a seguito di atto espresso dell'Ente garantito, conseguente alla certificazione finale relativamente al progetto individuato al punto 1, in applicazione dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 152/06; la successiva liberazione dagli obblighi del presente contratto di fideiussione avverrà anche senza la restituzione dell'originale della garanzia prestata al soggetto garantito.
7. Escussione: L'importo della presente garanzia finanziaria potrà essere escusso presso il fideiussore dall'Ente garantito e fino al massimo garantito, rivalutato come al precedente punto 4, a seguito della mancata ultimazione di tutti gli interventi di cui al punto 1 conformemente al progetto approvato; la garanzia potrà comunque essere escussa nel caso in cui eventuali ritardi nel completamento dei lavori non siano accompagnati da adeguata proroga della durata temporale della garanzia stessa

Ed inoltre,

- a. l'escussione avverrà a semplice richiesta scritta del beneficiario, mediante notifica a mezzo raccomandata A.R. del provvedimento amministrativo che dispone l'escussione della garanzia finanziaria e la misura della stessa;

- b. il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto precedente, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile il fideiussore non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c. il fideiussore assume l'obbligo di versare all'Ente garantito, sino alla concorrenza dell'importo massimo della presente garanzia, la somma che lo stesso Ente ritenesse dovuta dal contraente, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del contraente stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito;
 - d. l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto dal fideiussore al soggetto beneficiario.
8. Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del Contraente verso il Fideiussore: Il Fidejussore non potrà opporre al Beneficiario l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la Garanzia da parte del Contraente, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del Contraente nei confronti del Fideiussore.
9. Deroga all'art. 1945 c.c.: Il Fidejussore, in deroga all'art. 1945 c.c., non potrà opporre al Beneficiario ogni e qualsiasi eccezione spettante al Contraente.
10. Foro competente: Per ogni controversia originata dalla presente fideiussione rimane esclusivamente competente il Foro di Venezia, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.
11. il contraente e gli eventuali coobbligati prendono atto che nei rapporti tra il Fidejussore ed il Beneficiario hanno efficacia esclusivamente le condizioni previste nel seguente testo dattiloscritto, mentre i rapporti tra il Fideiussore ed il Contraente sono regolati sia dal presente testo, sia dalle eventuali condizioni generali allegate alla polizza.
12. si dà atto fra le PARTI che le eventuali condizioni generali di assicurazione, in contrasto con le condizioni previste dal presente testo di polizza, si intendono prive di effetto e quindi integralmente sostituite.

Luogo, _____, Data di emissione della garanzia: _____

FIDEJUSSORE: Nome e Cognome (stampatello) _____
Qualifica _____
Documento ____ N. _____ (allegato in copia) _____
Firma _____

Per accettazione:

CONTRAENTE : Nome e Cognome (stampatello) _____
Qualifica _____
Documento ____ N. _____ (allegato in copia) _____
Firma _____

BENEFICIARIO : Nome e Cognome (stampatello) _____
Qualifica _____
Timbro e Firma _____

Il presente atto è firmato in ogni pagina in almeno tre copie originali a beneficio del Fideiussore, del Beneficiario e del Contraente.